



Sede Legale
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827
Settore Provveditorato
Tel. 091.7808312 Fax. 091.7808394

DISCIPLINARE

GARA D'APPALTO, AI SENSI DELL'ART. 60 COMMA 1 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI CONSUMO DI SALA OPERATORIA DI CHIRURGIA GENERALE E TORACICA - Numero gara 6723651

SOMMARIO

Articolo 1 - Amministrazione aggiudicatrice

Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello, con sede legale in via Strasburgo 233 – 90146 Palermo, (P.I. 05841780827).

Responsabile del Procedimento : Il Direttore della UOC Provveditorato dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo.

Referente di gara: Assistente Amministrativo Dr.ssa Daniela Aiello

E – mail : approvvigionamenti@villasofia.it

URL : www.ospedaliriunitipalermo.it

Articolo 2 – Oggetto, scelta della procedura (art. 59 del D.L.vo 50/2016) e criterio di aggiudicazione dell'appalto (art. 95, comma 4, del D.L.vo 50/2016)

Il presente disciplinare contiene i requisiti di partecipazione, le modalità di partecipazione e di celebrazione della gara, le prescrizioni per la redazione dell'offerta, nonché le modalità di aggiudicazione della fornitura e del perfezionamento del contratto, della gara d'appalto svolta ai sensi del D.L.vo 50 del 18 aprile 2016, con procedura aperta (art. 60, comma 1), per la fornitura triennale di Materiale di consumo di Sala Operatoria di Chirurgia Generale e Toracica.

L'appalto è suddiviso in n. 37 lotti ai sensi e nei termini di quanto prescritto dall'art. 51 del D.vo 50/2016.

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta al massimo ribasso in ossequio alle previsioni di cui all'articolo 95, comma 4, del D.L.vo 50 /2016 in quanto forniture con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato.

La gara, oltre ad essere soggetta alle norme e condizioni previste dal D.L.vo 50/2016, risponde anche alle disposizioni previste dal bando di gara, dal presente disciplinare, dal capitolato tecnico, dallo schema di contratto e relativi allegati, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole ivi contenute, dal R.D. 827/24, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'appalto.

Articolo 3 – Dettagli della fornitura

N. GARA 6723651

LOTTO 1 - CIG N. 707153601E
LOTTO 2 - CIG N. 70715446B6
LOTTO 3 - CIG N. 7071554EF4
LOTTO 4 - CIG N. 7071563664
LOTTO 5 - CIG N. 70715771F3
LOTTO 6 - CIG N. 707158588B
LOTTO 7- CIG N. 7071589BD7
LOTTO 8 - CIG N. 7071594FF6
LOTTO 9 - CIG N. 7071602693
LOTTO 10 - CIG N. 7071610D2B
LOTTO 11 - CIG N. 707161407C
LOTTO 12 - CIG N. 7071724B3F
LOTTO 13 - CIG N. 7071728E8B
LOTTO 14 - CIG N. 7071731109
LOTTO 15- CIG N. 70717397A1
LOTTO 16 - CIG N. 7071742A1A
LOTTO 17 - CIG N. 70717500B7
LOTTO 18 - CIG N. 70717565A9
LOTTO 19 - CIG N. 7071766DE7
LOTTO 20 - CIG N. 7071767EBA
LOTTO 21 - CIG N. 70717722DE
LOTTO 22 - CIG N. 7072773CE8

LOTTO 23- CIG N. 7072775E8E
LOTTO 24 - CIG N. 707277810C
LOTTO 25 - CIG N. 70727856D1
LOTTO 26 - CIG N. 7072789A1D
LOTTO 27 - CIG N. 7072793D69
LOTTO 28 - CIG N. 7072796FE2
LOTTO 29- CIG N. 7072800333
LOTTO 30 - CIG N. 707280467F
LOTTO 31- CIG N. 7072809A9E
LOTTO 32 - CIG N. 7072813DEA
LOTTO 33 - CIG N. 707281820E
LOTTO 34- CIG N. 7072890D75
LOTTO 35 - CIG N. 7072898412
LOTTO 36 - CIG N. 7072906AAA
LOTTO 37- CIG N. 70729162ED

Costituisce oggetto dell'appalto l'acquisizione triennale di Materiale di consumo di Sala Operatoria di Chirurgia Generale e Toracica.

Il dettaglio della fornitura è contenuto nel capitolato tecnico che sarà pubblicato e reso disponibile, unitamente al bando di gara e ai documenti complementari, sul sito istituzionale di questa Azienda Ospedaliera.

Articolo 4 – Disponibilità e reperibilità delle informazioni di gara (art. 74 del D.L.vo 50/2016)

La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, sul sito <http://www.ospedalirunitipalermo.it>, nella sezione bandi di gara.

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del D.Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it.

Sul suindicato profilo del committente è disponibile anche la versione elettronica della documentazione in formato PDF non firmata digitalmente.

In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente.

Qualora per comprovati motivi di natura tecnica non fosse possibile ottenere un accesso illimitato e diretto alla predetta documentazione la Stazione Appaltante procederà a trasmettere la medesima tramite Posta Elettronica Certificata o strumenti analoghi.

Articolo 5 - Calendario apertura buste

La data dell'apertura dei plichi e delle buste 1) e 2) al fine di verificarne la regolarità è indicata nel bando di gara.

L'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e la conseguente aggiudicazione, avverrà con calendario che sarà comunicato alle ditte interessate, dopo che l'apposita commissione tecnica avrà esaminato la documentazione tecnica e avrà espresso parere tecnico relativo.

Articolo 6 – Soccorso istruttorio (art. 83, comma 9, del D.L.vo 50/2016)

Tutte le dichiarazioni formulate ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rese secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 e successive integrazioni di cui alla Legge 12/11/2011 n. 183.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione possono essere sanate attraverso la procedura del c.d. "Soccorso istruttorio".

In particolare, la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria di € 500,00.

In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.

La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Nel caso in cui l'operatore si presenti sottoforma di associazione tra più imprese (RTI/Consorzio) e la Stazione Appaltante disponga l'integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla gara, il singolo membro del raggruppamento dovrà procedere alla predetta regolarizzazione "per quanto di competenza" ed il pagamento della sanzione pecuniaria potrà avvenire o tramite corresponsione diretta della sanzione o tramite escussione parziale della cauzione che dovrà essere reintegrata tempestivamente pena l'esclusione dell'intero RTI costituendo.

In caso di mancata regolarizzazione la Stazione Appaltante dispone comunque l'esclusione dell'intero raggruppamento.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Articolo 7 : Calcolo del valore stimato dell'appalto (art. 35, comma 4, D. L.vo 50/2016) – Durata del contratto

a) Importo a base d'asta al netto delle opzioni e dei rinnovi

L'importo a base d'asta complessivo triennale del presente appalto è stabilito in € 1.588.650,00 oltre IVA al 22%, e, per singolo lotto è fissato nei termini appresso riportati:

LOTTO 1 - € 21.600
LOTTO 2 - € 66.000
LOTTO 3 - € 51.000
LOTTO 4 - € 204.000
LOTTO 5 - € 87.000
LOTTO 6 - € 10.200
LOTTO 7 - € 10.200
LOTTO 8 - € 27.900
LOTTO 9 - € 38.400
LOTTO 10 - € 3.600
LOTTO 11 - € 3.600
LOTTO 12 - € 3.600
LOTTO 13 - € 3.600
LOTTO 14 - € 28.800
LOTTO 15 - € 28.800
LOTTO 16 - € 28.800
LOTTO 17 - € 29.220
LOTTO 18 - € 65.400
LOTTO 19 - € 142.800
LOTTO 20 - € 123.000
LOTTO 21 - € 265.500
LOTTO 22 - € 4.050
LOTTO 23 - € 40.500
LOTTO 24 - € 34.200
LOTTO 25 - € 3.900.
LOTTO 26 - € 3.600
LOTTO 27 - € 3.900
LOTTO 28 - € 2.880
LOTTO 29 - € 27.000
LOTTO 30 - € 27.000
LOTTO 31 - € 51.300
LOTTO 32 - € 55.800
LOTTO 33 - € 13.500
LOTTO 34 - € 18.000
LOTTO 35 - € 15.000
LOTTO 36 - € 15.000
LOTTO 37 - € 30.000

e di conseguenza, saranno escluse le offerte economiche che comportano una spesa superiore per singolo lotto.

b) Opzioni:

1. L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di implementare la fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell'importo contrattuale, e l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all'articolo 106, comma 12, del D.Lgs.vo 50/2016.

2. L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs.vo 50/2016, nella misura strettamente necessaria ed alle medesime condizioni contrattuali, nelle more di svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.

Il prezzo offerto è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

c) Importo a base d'asta :

Importo a base d'asta € 1.588.650,00 oltre iva.

d) Durata del contratto:

La durata complessiva prevista per la fornitura è di 36 (sessanta) mesi, decorrenti dall'attivazione/esecutività del conseguente atto negoziale.

Articolo 8 : Operatori Economici ammessi (artt. 45, 47 e 48 del D. L.vo 50/2016)

a) Soggetti ammessi alla partecipazione:

Sono ammessi a partecipare alle presente procedura di affidamento gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del D. Lgs.vo 50/2016 che non si trovino in nessuna delle condizioni indicate all'art. 80 del medesimo decreto nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del vigente Codice dei Contratti.

I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs.vo 50/2016, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice medesimo. Tali condizioni devono permanere, in capo all'aggiudicatario, per tutta la durata del contratto.

b) Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici:

I soggetti ammessi a partecipare alla gara possono concorrere anche sotto forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito: RTI) costituendo o costituito e di Consorzio, ai sensi e con le modalità dell'art. 48 del vigente Codice degli Appalti.

Nel caso di forniture nell'offerta devono essere specificate le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata.

La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario.

Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), del D. Lgs.vo 50/2016, anche se non ancora costituiti.

In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs.vo 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell' articolo 48 del D.lgs 50/2016, è vietata qualsiasi modifica alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

L'inosservanza di tale previsione comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del D. Lgs.vo 50/2016, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.

Se tale fattispecie si verifica per uno dei mandanti il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi o forniture ancora da eseguire.

E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto.

La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), del vigente Codice degli appalti, alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

Articolo 9: Criteri di selezione e comprova dei requisiti (ART. 83, 85, 86 e 87 del D.Lgs.vo 50/2016)

Per essere ammessi a presentare offerta gli operatori economici interessati devono possedere a pena di esclusione, i requisiti di seguito riportati che avranno provveduto ad autocertificare mediante il Documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs.vo, il cui modello è in allegato al presente disciplinare, per la cui compilazione si rimanda ad una attenta lettura delle istruzioni ad esso allegate.

(N.B. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d'appalto precedente di questa Azienda Ospedaliera purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancora valide).

Pertanto, di seguito vengono definiti i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionali:

a) Requisiti di carattere generale

Costituiscono motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d'appalto o concessione il configurarsi di una delle fattispecie e/o situazioni previste dall'articolo 80 del D.Lgs.vo 50/2016, fatte salve le previsioni di cui ai commi 7 e 8.

Analogamente non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti quei soggetti per i quali ricorrono i medesimi motivi di esclusione previsti dal menzionato articolo.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Per le ulteriori cause di esclusione si rimanda al successivo articolo 11 del presente disciplinare di gara.

b) Requisiti di idoneità professionale

I candidati alla presente procedura, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, **devono** essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del vigente Codice degli appalti, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura al fine del soddisfacimento dei requisiti in parola devono produrre:

1) idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due (n. 2) istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della Legge 1° settembre 1993 n. 385;

2) una dichiarazione nella quale attestino di aver realizzato un fatturato d'impresa negli ultimi tre esercizi finanziari pari almeno ad € 1580000,00 IVA esclusa, nel settore oggetto della gara (a tale scopo si faccia riferimento all'oggetto prevalente della fornitura individuato tramite il CPV – 33000000) Tale richiesta trova motivazione in relazione alla complessità e alla specificità delle prestazioni oggetto della presente procedura di gara.

In particolare, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare profili aziendali dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore complessivo posto a base di gara tale da garantirne la capacità produttiva, nonché le capacità tecniche per assicurare un adeguato livello qualitativo dei prodotti e delle prestazioni.

Inoltre, al fine di incentivare la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate alla gara, questa stazione appaltante non ha ritenuto di determinare il possesso di percentuali minime di fatturato specifico da parte delle aziende mandanti/consorziate.

d) Requisiti di capacità tecniche e professionali

I candidati dovranno produrre un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni nel settore oggetto della gara (a tale scopo si faccia riferimento all'oggetto prevalente della fornitura individuato tramite il CPV - 33000000), con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.

e) Certificazione della qualità

Tutti gli operatori dovranno essere in possesso del sistema di garanzia della qualità conforme alla serie di norme UNI EN ISO 9001:2008 o superiori in corso di validità, in settore attinente l'oggetto dell'appalto, certificato da Organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000.

N.B: Si precisa che esclusivamente i requisiti di cui alle lettere b), c) e d) del presente articolo potranno essere oggetto di avvalimento.

f) Mezzi di prova (comprova dei requisiti).

La stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi a), b), c) e d), nonché il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del D. Lgs.vo 50/2016, all'aggiudicatario provvisorio della presente procedura riservandosi in ogni caso di espletare dette verifiche anche in corso di gara su ognuno dei partecipanti.

La stazione appaltante può richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui al presente articolo e all'allegato XVII del vigente Codice degli appalti, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83.

La stazione appaltante non esige mezzi di prova diversi da quelli di cui agli articoli 86 e 110 del D. Lgs.vo 50/2016 ed all' allegato XVII del vigente Codice degli Appalti.

Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi disporranno delle risorse necessarie.

La stazione appaltante accetta come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs.vo 50/2016 i documenti di cui all'articolo 86, lett. a) e b), del D. Lgs.vo 50/2016.

La prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere di norma fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I, del vigente Codice dei Contratti. L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più mezzi di prova di cui all'allegato XVII, parte II del vigente Codice degli appalti, in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi.

g) Modalità di produzione della documentazione a comprova dei requisiti.

Tutta la suddetta documentazione dovrà essere presentata, tramite apposita sessione nel sistema AVCPass di cui al successivo paragrafo h) o in alternativa:

- In originale;
- in copia munita di autentica notarile;
- in copia munita di attestazione da parte di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni;
- tramite file su supporto magnetico corredato da firma digitale dell'Organismo che ha provveduto al rilascio;
- in copia non autenticata se accompagnata dai rispettivi originali che saranno restituiti non appena l'Amministrazione avrà provveduto ad autenticare le copie.

Qualora per la natura delle certificazioni/attestazioni medesime non sia possibile produrle secondo le modalità sopra espresse sarà l'Amministrazione a comunicare modalità alternative propedeutiche all'accertamento in questione quali a titolo meramente esemplificativo:

- copia conforme con allegata la dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R n. 445/2000, del possessore;
- richiesta del link di riferimento dell'organismo certificatore ove verificare l'effettivo possesso delle certificazioni/attestazioni.

Per quanto riguarda la dichiarazione di cui al punto 2 della lettera c) del presente articolo la stessa potrà essere resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione.

Tale dichiarazione potrà comunque essere verificata dall'Amministrazione mediante formale richiesta di idonea documentazione a comprova di quanto asserito.

h) Registrazione al Sistema AVCPass e utilizzazione della Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88 del D.Lgs.vo 50/2016, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente disciplinare è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici. A tal fine entro il 31/12/2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo con ANAC, definisce le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate dall'ANAC, tali da non rendere pregiudizio all'attività di gestione dati attribuite all'ANAC.

Fino all'adozione del decreto di cui sopra, la stazione appaltante e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC in ossequio all'articolo 216, comma 13, del D.Lgs.vo 50/2016.

Ciascun concorrente, potrà registrarsi al "Sistema AVCPass" secondo le indicazioni operative per la registrazione, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.avcp.it. L'operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPass e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASSOE"; lo stesso dovrà essere inserito nella busta A contenente la documentazione amministrativa.

Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente gara d'appalto concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, la Stazione appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima.

Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il “Sistema AVCPass”, nonché l’eventuale mancata trasmissione del “PASSOE” non comportano, di per sé e salvo quanto oltre previsto, l’esclusione dalla presente procedura.

Articolo 10 – Istruzioni operative per il versamento dei contributi dovuti all’ANAC.

Il SIMOG ha attribuito alla presente procedura il seguente “Numero gara” 6723651.

A ciascun lotto il Sistema ha attribuito un codice identificativo denominato CIG e determinato l’importo della eventuale contribuzione a carico degli operatori economici che intendono partecipare alla procedura.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura devono versare il contributo, nella misura prevista dall’ANAC, per ogni singolo lotto a cui intendono partecipare, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista dal bando di gara.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo <http://contributi.avcp.it>.

L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare.

Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.

Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione: online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express.

Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio.

A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione.

La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”; in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.

All’indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 è stata attivata la voce “contributo ANAC” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca.

Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.

Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all’ANAC.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

E’ disponibile un servizio unificato di help desk per l’assistenza agli utenti dei sistemi SIMOG e “Servizio di riscossione”.

Il servizio di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 al numero verde 800.89.69.36 ed ai seguenti indirizzi e-mail: assistenza.riscossione@avcp.it per informazioni relative alle procedure di pagamento.

Articolo 11: Avalimento e subappalto (ARTT. 89 e 105 del D.Lgs.vo 50/2016)

a) Avalimento

1. L’Operatore Economico, singolo o in raggruppamento di cui all’articolo 45 del Codice degli appalti, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei soli requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, necessari per partecipare alla presente procedura di gara e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e della certificazione di qualità richiesta nel presente disciplinare, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

L’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega in fase di offerta:

- a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 86 del Decreto Lgs.vo 50/2016, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi;
- b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte dell'impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'Impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Decreto L.vo 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'Impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) contratto di avvalimento, in originale o copia autenticata, in virtù del quale l'Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

2. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Decreto Lgs.vo 50/2016, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del medesimo Decreto Legislativo.

Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici.

3. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

4. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

5. In relazione alla presente procedura di gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

6. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

7. In relazione al presente affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

b) Subappalto

La presente fornitura potrà essere subappaltata, ai sensi dell'art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del menzionato articolo del vigente Codice dei Contratti, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di servizi o forniture.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'articolo 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

I soggetti aggiudicatari della presente procedura possono affidare in subappalto i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- all'atto dell'offerta abbiano indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare;
- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante **almeno venti giorni prima** della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente disciplinare e dal Codice degli appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), del menzionato articolo di legge, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio della fornitura la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il Responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso **non superiore al venti per cento**, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.

Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.

Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le disposizioni in parola si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera d), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto.

I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

Articolo 12: Garanzie (Artt. 93 e 103 del D.LGS.VO 50/2016)

a) Garanzie per la partecipazione alla procedura – Garanzia provvisoria

In fase di offerta, gli operatori economici dovranno produrre, a pena di esclusione, una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria” pari all' 1% dell'importo massimo posto a base del lotto di gara al netto dell'I.V.A., per il quale l'O.E. produce offerta.

Le garanzie provvisorie sono prestate a garanzia della serietà dell'offerta.

L'importo risulta già ridotto del 50% poiché tutte le società partecipanti dovranno essere in possesso (a pena d'esclusione), della certificazione di qualità della UNI ENI ISO 9001 – 2008.

Tali garanzie potranno essere oggetto di ulteriori riduzioni secondo le previsioni dell'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016.

Dette garanzie provvisorie devono avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Le garanzie provvisorie coprono la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, e saranno svincolate al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo delle garanzie provvisorie, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

b) Modalità e termini per la costituzione della garanzia provvisoria dell'offerta.

La garanzia provvisoria può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia provvisoria può essere altresì rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Nell'eventualità di ricorso ad intermediari finanziari il modulo di fidejussione deve contenere gli estremi dell'autorizzazione di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 1 settembre 1993, n. 385, comma 3.

La garanzia provvisoria dovrà essere corredata da un'autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell'Istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante.

In alternativa, la sottoscrizione della garanzia provvisoria potrà essere corredata da autentica notarile.

La garanzia provvisoria deve prevedere espressamente:

– la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

– Una validità di 180 gg. decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta.

La cauzione provvisoria dovrà essere prodotta:

- in caso di R.T.I. costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
- in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
- in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) ed e), del D. Lgs. n. 50/2016 non ancora costituito, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio;
- in caso di consorzi di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) ed e), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, già costituiti dal Consorzio medesimo.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Le garanzie provvisorie devono altresì riportare nell'oggetto la seguente dicitura:

Gara d'appalto, ai sensi del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, con procedura aperta (art. 60, comma 1), per la fornitura quinquennale di Sistemi di prelievo sottovuoto per le Aziende Sanitarie del Bacino Occidentale della Regione Sicilia.

b) Garanzie definitive

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione finale.

La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, per la garanzia provvisoria.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle attività nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia definitiva non dovrà contenere una data di scadenza e resterà in vigore per tutta la durata del contratto compreso il periodo delle garanzie e delle manutenzioni previste.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui al comma 93, comma 3, del decreto legislativo 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato finale di regolare esecuzione.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento delle prestazioni o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga.

Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La sottoscrizione della garanzia definitiva deve essere corredata da autentica notarile della firma del garante sottoscrittore della polizza fideiussoria con l'accertamento dei relativi poteri.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori.

Articolo 13: Motivi di esclusione (Art. 80 del D.L.vo 50/2016)

Oltre ai motivi previsti dal presente disciplinare l'operatore economico è escluso dalla presente procedura di gara se si trova in una qualsiasi delle condizioni previste all'articolo 80 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, fatte salve le previsioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo.

Inoltre l'operatore economico è escluso nell'eventualità di presentazione di un'offerta

- con un importo globale superiore alla base d'asta;
- nella quale fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nel Capitolato Tecnico e relative appendici;
- che sia sottoposta a condizione;
- che sostituisca, modifichi e/o integri le predette condizioni di fornitura;
- incompleta e/o parziale;
- di forniture che non possiedano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico, ovvero proposte con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel Capitolato Tecnico;
- che sia priva dell'indicazione degli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale, la cui quantificazione spetta a ciascuno dei concorrenti in rapporto alla sua offerta economica;
- che sia stata presentata in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'avviso con cui si indice la gara;
- in relazione alla quale la Commissione aggiudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per Informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- che non ha la qualificazione necessaria.

Articolo 14: Sedgio di gara e valutazione dell'offerta.

a) Sedgio di gara

L'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e l'esame della stessa, nonché l'apertura dei plichi contenenti l'offerta economica, sono eseguite da un Sedgio di gara, presieduto dal Direttore della UOC Provveditorato, alla presenza di due testimoni, e con la verbalizzazione dell'Ufficiale Rogante dell'Azienda.

b) Commissione tecnica

La valutazione tecnica delle offerte ricevute sarà effettuata da una Commissione tecnica che verrà nominata, con apposito atto deliberativo, dopo la conclusione della fase relativa all'esame della documentazione amministrativa.

b) Criteri per la valutazione dell'offerta

La gara verrà aggiudicata, per singolo lotto, a favore dei concorrenti che avranno presentato offerta conforme con il massimo ribasso ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.lgs.vo 50/2016.

E' richiesta alle Ditte concorrenti l'indicazione del prezzo A PEZZO (unitario) e del prezzo PER UNITA' DI MISURA (nr, gr, ml), nonchè del prezzo A CONFEZIONE (con indicazione del numero di pezzi contenuti in ogni confezione): la comparazione delle offerte economiche presentate dalle ditte concorrenti avverrà sulla base del prezzo a unità di misura.

La Commissione Tecnica nominata valuterà, in seduta riservata, per singola offerta e per singolo lotto, tutta la documentazione tecnica pervenuta, nonché le campionature consegnate da ciascun Operatore Economico, dichiarando, in apposito verbale, per ciascun lotto, le offerte tecniche conformi e quelle non conformi, esplicitando, di volta in volta, le ragioni di eventuali non conformità.

Articolo 15: Definizione dell'offerta tecnica

Gli elementi per la valutazione qualitativa delle offerte tecniche saranno quelli indicati nell'allegato Capitolato tecnico.

Si precisa che tutti i prodotti proposti devono essere nella piena disponibilità dell'operatore economico, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

Ai fini di una più uniforme valutazione delle offerte, i concorrenti sono chiamati, pena l'esclusione, a valorizzare le schede in allegato al capitolato tecnico contenenti il riepilogo della fornitura ed il riferimento in offerta.

La stazione appaltante potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto se nessuna offerta regolarmente presentata risulti conforme o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e le condizioni del bando e del disciplinare di gara nonché le condizioni espressamente riportate nello schema di contratto e nel capitolato tecnico.

Articolo 16: Modalità di presentazione delle offerte, costituzione del plico

L'offerta dovrà pervenire in plico chiuso e sigillato con nastro adesivo (con timbro e firma del rappresentante legale della Ditta sui lembi di chiusura), contenente l' intestazione dell'operatore economico e recante la seguente dicitura:

♣ Gara d'appalto, ai sensi del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, con procedura aperta (art. 60, comma 1), per la fornitura triennale di **MATERIALE DI CONSUMO DI SALA OPERATORIA DI CHIRURGIA GENERALE E TORACICA**

♣ Denominazione del mittente completa di indirizzo, telefono, fax, e-mail e pec;

♣ L'indicazione dei riferimenti della gara: Numero gara 6723651.

Il plico principale, così contraddistinto, dovrà contenere ulteriori buste, meglio specificate nel presente disciplinare, e dovrà essere recapitato, a mano o per posta, entro e non oltre: le ore 10.30 del 04/07/2017 al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello – via Strasburgo 233 – 90146 Palermo

Eventuali ritardi di recapito o disguidi nella consegna della busta restano a rischio e pericolo del mittente. Non fa fede il timbro postale, bensì quello di ricezione apposto dall'Ufficio Accettazione Corrispondenza.

Il ritardo nella consegna della busta comporterà l'esclusione dalla gara.

Non è ammissibile la contemporanea presentazione di più offerte diverse tra loro in quanto, in tal modo, non si evince la reale volontà dell'offerente.

Le offerte inoltrate e comunque pervenute oltre il limite previsto non potranno essere ritirate.

Il plico principale dovrà contenere a pena di esclusione:

♣ una busta sigillata con l'indicazione "BUSTA A – Documentazione per la partecipazione alla Gara d'appalto, ai sensi del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, con procedura aperta (art. 60, comma 1), per la fornitura triennale di Materiale di consumo di Sala Operatoria di Chirurgia Generale e Toracica – Lotto/i".

♣ denominazione del mittente completa di indirizzo, telefono, fax, e-mail e pec;

♣ l'indicazione dei riferimenti della gara: (Trasmissione Bando N. gara 6723651)

La Busta "A – DOCUMENTAZIONE", dovrà contenere:

1) Documento di gara unico europeo (DGUE) redatto in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento dalla Commissione (sulla scorta del modello allegato al presente disciplinare).

In caso di RTI tale dichiarazione deve essere presentata da ciascuna impresa facente parte il raggruppamento, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con cui si dichiara che il candidato soddisfa le seguenti condizioni:

→ non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016;

→ soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016.

Qualora il DGUE sia firmato dal procuratore speciale è necessario allegare copia del documento giustificativo dei poteri di firma (procura in originale o copia conforme autenticata da un pubblico ufficiale).

Nell'istanza di partecipazione, il concorrente deve dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione;

2) una dichiarazione, in bollo, nella quale il rappresentante legale della Ditta – con firma leggibile – (eventualmente di ciascuno dei rappresentanti legali delle Ditte facenti parte di un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese) attesti espressamente:

1. di aver preso visione del capitolato tecnico e di tutti gli eventuali allegati, del presente disciplinare, della bozza di contratto (pubblicati al seguente link <http://www.ospedaliriunitipalermo.it>), ed attesti, inoltre, di conoscere ed accettare tutte le disposizioni del presente disciplinare e dei documenti di gara comprendendosi anche tutti i chiarimenti pubblicati;

2. di aver preso conoscenza e attentamente valutato tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi offerti, che giudica remunerativi senza alcuna formula di riserva presentata sotto qualsiasi titolo;

3. di essere a conoscenza che i prezzi si intendono comprensivi delle tasse (esclusa I.V.A., che rimane a carico dell'Amministrazione), assicurazioni, benefici della Ditta ed ogni altro onere, nessuno escluso, per fornire il prodotto finito a perfetta regola d'arte in ogni sua parte ed in piena efficienza di funzionamento;

4. di disporre o di avere la possibilità di procurarsi in tempo utile tutti i mezzi e i materiali per la fornitura in questione.

In caso di un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, con la presente dichiarazione di accettazione, i rappresentanti legali delle Ditte facenti parte del Raggruppamento dovranno dettagliatamente specificare le parti della fornitura che saranno eseguite da ciascuna delle Ditte e l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse si conformeranno alla disciplina prevista dal Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016.

3) la ricevuta della garanzia provvisoria costituito come indicato nel presente disciplinare. (In caso di R.T.I. il deposito cauzionale dovrà essere prodotto dalla sola ditta Mandataria, in nome e per conto di tutti i componenti del Raggruppamento ovvero, ripartito tra di essi in proporzione alla percentuale di partecipazione);

4) la ricevuta di versamento del contributo di partecipazione alla gara per il CIG di riferimento per il quale si produce offerta (in caso di RTI unico versamento in capo alla mandataria).

Se il contributo è stato versato in contanti occorre produrre lo scontrino rilasciato dal punto vendita.

La mancata produzione, unitamente all'offerta economica, di uno dei suindicati attestati di versamento (ricevuta di pagamento o scontrino) comporterà l'esclusione dell'operatore economico dal lotto di gara per il quale è dovuto il contributo.

5) nel caso di RTI già costituito: copia dell'atto costitutivo e della procura (in originale o copia conforme autenticata da un pubblico ufficiale) ad agire in nome e per conto del raggruppamento;

6) nel caso di consorzio che utilizza i requisiti delle proprie consorziate o che partecipa per conto di alcune consorziate: copia dell'atto costitutivo; libro soci; altra eventuale documentazione dalla quale è possibile verificare il rapporto di collegamento tra il consorzio e le consorziate;

7) nel caso di avvalimento tutta la documentazione richiesta all'art. 9, lettera a), del presente disciplinare di gara;

8) valida procura attestante i poteri di rappresentanza legale del firmatario dell'offerta in originale oppure in copia se corredata da autentica notarile in originale (solo nel caso di offerta sottoscritta da un procuratore);

9) il "PASSOE" ottenuto dal sistema "AVCPASS" per il controllo dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico organizzativo ed economico finanziario in ossequio all'articolo 6 bis del D. Lgs.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii., così come introdotto dall'articolo 20, comma 1, lettera a), della Legge 4 aprile 2012, n. 35.

Il PASSOE generato attraverso il sistema AVCPass deve essere debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico o, in caso di associazione temporanea, consorzio, GEIE o reti di impresa, deve essere firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie.

Si precisa che la sottoscrizione di dichiarazioni sostitutive non è soggetta ad autenticazione, ma è necessario allegare alla stessa la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante della Società che abbia sottoscritto la prescritta documentazione (ex art. 38, comma 3, DPR 445/2000).

Nel caso la Commissione di gara rilevi la mancanza di tale documento, ne potrà richiedere l'integrazione.

Ove la Ditta non provveda entro il termine prescritto dalla Commissione a integrare la documentazione, la Ditta stessa sarà esclusa dalla gara.

Si evidenzia che la mancanza o l'insufficienza delle documentazioni, dichiarazioni e adempimenti di cui sopra, costituirà causa di esclusione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.

Eventuali concorrenti che dovessero essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile dovranno attestare, nella documentazione amministrativa, di trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale), con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione.

In tale caso il concorrente dovrà produrre, unitamente all'offerta economica, i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

♣ Una busta sigillata contraddistinta con la seguente dicitura: "Busta B – OFFERTA TECNICA Lotto/i n." per la partecipazione alla Gara d'appalto, ai sensi del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, con procedura aperta (art. 60, comma 1), per la fornitura triennale di **MATERIALE DI CONSUMO DI SALA OPERATORIA DI CHIRURGIA GENERALE E TORACICA**;

♣ denominazione del mittente completa di indirizzo, telefono, fax, e-mail e pec;

l'indicazione dei riferimenti della gara: (N. gara 6711698).

La Busta "B – OFFERTA TECNICA".

La busta, con sopra riportato, oltre al nominativo del mittente, la dicitura "DOCUMENTAZIONE TECNICA", dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione, di cui dovrà essere fornito elenco riepilogativo:

1) Scheda-tipo informativa da compilare obbligatoriamente (solo le parti relative al prodotto offerto) utilizzando il modello allegato da compilarsi per ciascuno dei prodotti ricompresi in ogni lotto partecipato (indicando numero del Lotto);

2) Bibliografie scientifiche e Letteratura Scientifica a carattere internazionale pubblicata a supporto dell'efficacia del dispositivo medico offerto su supporto CD,

3) Schede tecniche cartacee e su CD, lotto per lotto, dei prodotti oggetto del capitolato tecnico con eventuali depliant per la migliore illustrazione di quanto offerto e quanto altro ritenuto idoneo per lo stesso fine, in lingua italiana; le predette schede dovranno essere riunite lotto per lotto;

4) Manuali del prodotto offerto in lingua italiana.

Per una più agevole consultazione, oltre che in formato cartaceo, l'offerta tecnica dovrà essere replicata in un file elettronico formato PDF (formattato in modo da consentire ricerche per mezzo di "parole chiave") e contenuto in un CD-ROM da inserire rigorosamente nella busta tecnica "B".

Se ritenuto necessario, all'interno del CD-ROM, è possibile allegare eventuali compendi e brochure esplicative purché attinenti esclusivamente ad approfondimenti tecnici all'offerta.

Ai fini dell'aggiudicazione, si precisa che farà fede esclusivamente il formato cartaceo.

♣ una busta sigillata con l'indicazione "Busta C – OFFERTA ECONOMICA" per la partecipazione alla Gara d'appalto, ai sensi del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, con procedura aperta (art. 60, comma 1), per la fornitura triennale di **MATERIALE DI CONSUMO DI SALA OPERATORIA DI CHIRURGIA GENERALE E TORACICA**

La busta economica, redatta in lingua Italiana, su carta bollata in corso legale, dovrà riportare, oltre al costo globale della fornitura, anche i costi relativi alle singole voci di fornitura, nonché in maniera distinta i costi relativi alla sicurezza da rischio specifico o aziendali come previsto dal comma 6 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

La busta economica dovrà inoltre contenere:

- ♣ denominazione del mittente completa di indirizzo, telefono, fax, e-mail e pec;
- ♣ l'indicazione dei riferimenti della gara: (Trasmissione Numero gara 6723651, CIG n.).

La busta, con sopra riportato, oltre al nominativo del mittente, la dicitura OFFERTA ECONOMICA, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi, dovrà contenere l'offerta, redatta in lingua italiana e su carta legale.

L'Impresa dovrà, inoltre, presentare nr. 1 Listino Prezzi ufficiale che dovrà essere inserito nella Busta n. 3 – Offerta Economica.

L'impresa dovrà indicare le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare a terzi.

In tal caso si applicherà la disciplina del subappalto di cui all'art. 118 D.Lgs.163/06 e s.m.i.

N.B.: Ogni offerta economica dovrà essere contenuta in singola busta, debitamente sigillata, recante la dicitura "OFFERTA ECONOMICA – LOTTO N°- CIG n.".

Tali buste dovranno poi essere inserite in quella indicata al precedente capoverso (Busta n. 3 – offerta economica) pena esclusione dalla presente gara.

Per tutti i LOTTI: L'offerta/e dovrà essere compilata esclusivamente tramite la scheda allegata, secondo le seguenti istruzioni:

- i prezzi offerti dovranno essere indicati con massimo 5 cifre decimali;
- sulla scheda deve essere indicata la denominazione e ragione sociale e la partita Iva della Ditta;
- sulla scheda devono essere indicati i dati del Produttore: denominazione e ragione sociale, nazionalità e partita Iva;
- ogni scheda deve essere datata, timbrata e firmata su ogni pagina per esteso ed in modo leggibile dal titolare/legale rappresentante dell'impresa;
- la percentuale di sconto che l'Impresa è OBBLIGATORIAMENTE (PENA ESCLUSIONE) tenuta a praticare in relazione ai prezzi di listino ufficiale per altri prodotti della stessa categoria merceologica;
- detta percentuale di sconto su listino DOVRA' ESSERE UGUALE O SUPERIORE allo sconto medio praticato per i prodotti offerti nel lotto di cui trattasi.

Non sono ammesse offerte per telegramma, telefax, o per persona da nominare, condizionate o espresse in modo non chiaro.

Verranno escluse offerte alternative dal punto di vista economico.

Le offerte devono avere una validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione (art. 32, comma 4, del D. L.vo 50/2016).

La mancanza anche di soltanto uno dei predetti requisiti comporterà l'esclusione dalla gara, ad eccezione della mancanza o insufficienza del bollo che comporterà, però, denuncia alle competenti Autorità per l'applicazione delle penalità stabilite dalla legge vigente.

L'Impresa dovrà presentare nr. 1 Listino Prezzi ufficiale che dovrà essere inserito nella Busta n. 3 – Offerta Economica. L'impresa dovrà indicare le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare a terzi. In tal caso si applicherà la disciplina del subappalto di cui all'art. 118 D.Lgs.163/06 e s.m.i.

N.B.: In caso di partecipazione a più lotti, ogni offerta economica dovrà essere contenuta in singola busta, debitamente sigillata, recante la dicitura "OFFERTA ECONOMICA – LOTTO N°"; tali buste dovranno poi essere inserite in quella indicata al precedente capoverso (Busta n. 3 – offerta economica) pena esclusione dalla presente gara.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio occorre inviare un unico plico.

Articolo 17 - Campionatura

La Commissione Tecnica, all'uopo nominata, valuterà, in sede di verifica delle offerte tecniche, i lotti per i quali eventualmente richiedere campionatura.

Detta campionatura verrà fornita a titolo gratuito e dovrà essere inviata, con identico destinatario rispetto a quello indicato nell'offerta e con le stesse modalità e tempi previsti per l'offerta.

La campionatura deve essere contenuta in un apposito plico riportante all'esterno la dicitura "Campionatura gara per la fornitura triennale di **MATERIALE DI CONSUMO DI SALA OPERATORIA DI CHIRURGIA GENERALE E TORACICA**".

La campionatura dovrà essere accompagnata da una distinta riepilogativa in duplice copia sulla quale saranno riportati i seguenti dati: - nome del Lotto di gara - nome commerciale e descrizione del campione - codice articolo della ditta concorrente e di quelle produttrici se diverse - quantità di pezzi acclusi.

Tutti i campioni devono corrispondere a quanto offerto in sede di gara

Articolo 18 - Confezionamento ed etichettatura

Tutti i prodotti offerti devono, a pena di esclusione, essere validati secondo le normative elencate nell'allegato Capitolato tecnico.

I prodotti devono essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione ed il facile e sicuro immagazzinamento mediante sovrapposizione.

Le confezioni e l'etichettatura (in lingua italiana ed a caratteri ben leggibili, riportanti la descrizione quali quantitativa del contenuto ed ogni altra informazione richiesta dalla normativa vigente) e la sterilizzazione (per i prodotti richiesti sterili) devono essere conformi a quanto previsto dalla Direttiva CE 93/42 sui Dispositivi Medici, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 46/97 e s.m.i..

I confezionamenti eventualmente indicati nella richiesta sono vincolanti per tutta la durata della fornitura.

Articolo 19: Celebrazione della gara ed aggiudicazione della fornitura

Le diverse fasi di gara si svolgeranno in tre fasi, così come già esplicitato in precedenza:

Fase 1: L'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e l'esame della stessa, nonché l'apertura dei plichi contenenti l'offerta economica, sono eseguite da un Seggio di gara, presieduto dal Direttore della UOC Provveditorato, alla presenza di due testimoni, e con la verbalizzazione dell'Ufficiale Rogante dell'Azienda.

In quella sede verranno verificate quindi:

1. data e ora di ricezione dell'offerta da parte della Stazione Appaltante;
2. integrità strutturale dei plichi pervenuti;

3. integrità delle buste in esso contenute;

4. apertura della busta contenente la “documentazione” per la verifica del relativo contenuto;

5. apertura della “BUSTA B” contenente l’offerta tecnica che sarà vidimata dal Presidente della Commissione aggiudicatrice e poi reinserita e sigillata nella sua busta per la successiva fase di valutazione tecnica del progetto.

Fase 2: In successive sedute riservate, alla sola presenza della Commissione Tecnica all’uopo nominata con apposito atto deliberativo, dopo la conclusione della fase relativa all’esame della documentazione amministrativa, sarà effettuata la valutazione di tutte le offerte tecniche pervenute ed ammesse a questa fase, individuando le offerte conformi e quelle eventualmente non conformi, verbalizzando le ragioni della non conformità..

Fase 3: In seduta Pubblica, alla presenza dei rappresentanti delle Imprese Concorrenti, sarà data comunicazione verbale delle valutazioni della Commissione Tecnica.

Di seguito, il Seggio di Gara procederà con l’apertura delle buste contenenti le “Offerte economiche” relative alle sole offerte dichiarate conformi.

La fornitura sarà aggiudicata con le modalità di cui all’art. 95, comma 4, del D.Lgs.vo 50/2016, all’impresa che avrà offerto il massimo ribasso.

La Commissione provvederà, altresì, a verificare la presenza o meno di offerte anormalmente basse, procedendo conseguentemente alla valutazione della relativa congruità ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs.vo 50/2016.

Successivamente la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del D.Lgs 50/2016 provvederà all’approvazione della proposta di aggiudicazione rendendola definitiva.

La proposta di aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta.

La stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida ovvero si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del D.Lgs.vo 50/2016.

Degli esiti di gara verrà data successiva comunicazione a tutte le Imprese concorrenti secondo le modalità previste dall’art. 76, commi 5 e 6, del D.Lgs.vo 50/2016.

La fornitura sarà aggiudicata, per singolo lotto, alla Ditta che avrà presentato l’offerta conforme con il massimo ribasso sulla base d’asta.

In caso di difformità nell’offerta tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere, verrà preso in considerazione quello più vantaggioso per l’Azienda Ospedaliera.

La congruità dei prezzi offerti sarà verificata a cura dell’Azienda Capofila sulla base dei prezzi oggetto delle precedenti forniture o di contratti conclusi dalle altre Aziende Sanitarie della Regione Sicilia, nonché dei prezzi di mercato, e ciò, in particolare, nel caso in cui i prodotti di un lotto siano stati presentati da una sola Impresa che sia stata ritenuta idonea e/o ammessa a partecipare.

L’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di non dare seguito alla gara, o di non procedere all’affidamento della fornitura, o di prorogare i termini di scadenza senza che i concorrenti avanzino reclami.

Articolo 20: Aggiudicazione e perfezionamento del contratto

L’Azienda Ospedaliera, definite le operazioni di gara, provvederà a comunicare l’esito della gara a tutte le Società partecipanti ai sensi dell’art 76, commi 5 e 6, del D.Lgs.vo 50/2016.

Dopo l’aggiudicazione definitiva, la/e impresa/e aggiudicataria/e sarà/saranno invitata/e ai fini della stipula del contratto d’appalto a presentare la documentazione necessaria al perfezionamento del contratto compresa la ricevuta di pagamento delle spese di stipula del contratto, di registro e accessorie che saranno tutte a carico dell’appaltatore da effettuare tramite versamento su conto corrente postale intestato all’Azienda Ospedaliera.

Prima della stipula del contratto, l'Azienda Ospedaliera procederà ad effettuare gli accertamenti relativi alla sussistenza di eventuali cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs.vo 50/2016, interessando i competenti Uffici del Casellario Giudiziale, della Procura della Repubblica presso il Tribunale, dell'Agenzia delle Entrate, nonché le Prefetture, le Amministrazioni Provinciali, oltre gli Enti previdenziali per la verifica della regolarità contributiva, ovvero, se operante, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici istituita ai sensi dell'art. 62-bis del codice dell'amministrazione digitale.

Si avvisa che, nell'ipotesi di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto nonché nell'ipotesi in cui dalle verifiche effettuate il soggetto aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara, si procederà alla decadenza dell'aggiudicazione ed alla mancata stipula del contratto che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalla norme proprie della stazione appaltante e si procederà ad incamerare la garanzia provvisoria sottoscritta ai fini della partecipazione alla gara.

Si avvisa, altresì, che il venir meno dei requisiti di partecipazione dopo la stipula del contratto costituisce ipotesi di risoluzione dello stesso.

Durante il periodo di validità del contratto, l'impresa è obbligata a comunicare all'Azienda Ospedaliera le variazioni intervenute nel proprio assetto societario (fusione e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione) trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese, con la dicitura antimafia, entro trenta giorni dalla data delle variazioni.

Articolo 21 – Esecuzione del contratto e consegne

Il fornitore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni/prodotti oggetto del presente Disciplinare.

Nella esecuzione il fornitore è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dal D.M. 6/7/1999.

Il fornitore garantisce altresì che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle norme:

- ♣ di igiene sulla produzione e sul commercio;
- ♣ di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette;
- ♣ sulla infortunistica, sulla prevenzione degli incendi.

La prestazione a carico del fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo di fornitura (ordine) emesso dall'Azienda Ospedaliera e nel rispetto dei termini e delle modalità e dei luoghi ivi indicati.

Il fornitore deve effettuare le consegne, entro 7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine, a proprio rischio e con carico di spese di qualsiasi natura (in porto franco).

I documenti di trasporto dei beni, in un'unica soluzione o ripartite, dovranno essere visti dagli uffici dell'Azienda Ospedaliera competente e dovranno riportare il numero d'ordine dell'Azienda Ospedaliera.

L'apposizione del visto non preclude per l'Azienda Ospedaliera il diritto ad eventuali ulteriori rilievi in ordine ai beni consegnati.

In caso di rifiuto della fornitura, perché non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione, entro le 24 ore, l'Azienda Ospedaliera avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito al fornitore inadempiente, delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

La Ditta aggiudicataria dovrà predisporre la propria struttura commerciale alla ricezione degli ordini sia via telefax che per posta elettronica.

L'Azienda Ospedaliera ha la facoltà, da esercitarsi entro 24 ore dall'invio dell'ordine, di annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l'invio dell'ordine medesimo. Trascorso tale termine, l'ordine diverrà irrevocabile.

Si precisa infine che, al fine di contenere il rischio relativo alla movimentazione delle merci in consegna, quest'ultima dovrà essere effettuata "a terra", osservando l'orario ed il luogo indicati nei relativi ordini, a pena di mancata liquidazione delle fatture.

Le spese di imballo e di trasporto si intendono ricomprese nei corrispettivi offerti in sede di gara, tenendo presente che i dispositivi medici devono essere consegnati presso il/i Servizi/i di Farmacia dell'Azienda Sanitaria ordinante, salva ogni eventuale successiva comunicazione di variazione.

La merce in arrivo accompagnata da documento che non riporti tutti gli estremi richiesti nell'ordine sarà respinta al mittente.

La Ditta appaltatrice deve indicare il deposito o altro destinatario a cui inviare gli ordini e, in caso di eventuali variazioni, è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'Azienda appaltante.

La ditta fornitrice deve garantire che, anche durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate idonee modalità di conservazione dei prodotti.

Gli imballi che a giudizio del personale dell'Azienda Sanitaria destinataria della fornitura presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e la Ditta fornitrice dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

In casi di dichiarata urgenza, la consegna deve avvenire entro 24 (ventiquattro) ore lavorative.

La periodicità e la frequenza dei rifornimenti sono stabilite dall'Azienda Sanitaria.

Nel caso di materiali ingombranti, la consegna su pallets (bancali) deve essere concordata con i magazzini farmaceutici di destinazione.

La consegna, in ogni caso, è comprensiva dei materiali necessari all'imballaggio e trasporto, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

L'Amministrazione provvederà a restituire i pallets, compatibilmente alle esigenze di utilizzo.

N.B.: Non si accettano condizioni di fornitura che prevedano un minimo fatturabile.

Pertanto, la ditta appaltatrice è tenuta a consegnare il materiale ordinato, qualunque sia l'importo degli ordini, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti.

Articolo 22 – Controlli sui prodotti

I prodotti soggetti a scadenza devono avere, al momento della consegna, una validità residua non inferiore ai 2/3 di quella nominale.

Data l'impossibilità di perizia all'atto dell'arrivo, il fornitore deve accettare le eventuali contestazioni sulla qualità dei dispositivi medici anche a distanza di tempo dalla consegna, quando, in fase di utilizzazione, aprendosi l'involucro, ne sarà possibile il controllo.

Qualora i prodotti non risultassero conformi per qualità, tipo, specie, o altra caratteristica ovvero gli imballaggi presentino difetti, il fornitore dovrà provvedere al ritiro e alla sostituzione senza aggravio di spesa.

La mancata sostituzione sarà considerata mancata consegna.

Nel caso di ritiro di prodotti dal mercato, le quantità giacenti presso il magazzino dell'Azienda Ospedaliera potranno essere restituite al fornitore, con a carico il saldo contabile.

Articolo 23 – Periodo di prova

L'Amministrazione appaltante effettuerà un congruo periodo di prova di durata non superiore a tre mesi, decorrenti dalla data di inizio del contratto, per verificare la rispondenza dei prodotti offerti alle caratteristiche dichiarate e, in caso negativo, potrà dare luogo al recesso unilaterale e motivato dal contratto, senza possibilità per la ditta fornitrice di sindacare nel merito il giudizio degli utilizzatori, salvo il diritto al contraddittorio.

Articolo 24 – Aggiornamenti tecnologici

Qualora, in corso di vigenza del contratto, la ditta fornitrice dovesse porre in commercio nuovi prodotti, analoghi a quelli offerti in gara, ma che presentino caratteristiche migliorative, i nuovi prodotti dovranno essere proposti in sostituzione alle medesime condizioni negoziali con relativo corso di aggiornamento, e l'Azienda Ospedaliera ha facoltà di sostituirli a quelli in uso.

Articolo 25 – Inadempimenti e penalità

L'impresa aggiudicataria è soggetta all'applicazione di penalità in caso di:

- Ritardi nell'esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto;
- Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna.

Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui in il fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 2% del valore dell'ordine emesso, al netto di IVA, con un minimo di € 250,00, fatta salva la facoltà della risoluzione contrattuale trascorsi 30 giorni dalla scadenza del termine di consegna.

Nel caso in cui l'ordine sia stato solo parzialmente evaso, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo.

Nel caso di consegna di prodotti di qualità difforme da quella commissionata o ancora di imballi di cui venga contestata l'integrità con relativa richiesta di sostituzione, il Fornitore sarà tenuto alla sostituzione entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta.

E' fatta salva la facoltà per l'Azienda Ospedaliera di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustificino ponendo a carico del fornitore eventuali costi aggiuntivi.

Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell'aggiudicatario.

Decorso il termine massimo di ritardo di 30 gg., negli ordinativi di fornitura, l'Azienda Ospedaliera, oltre all'applicazione della penale, potrà risolvere il contratto per la propria quota di fornitura, ai sensi dell'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei beni oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 C.C.).

In caso di ritardi reiterati, l'Azienda Ospedaliera, oltre all'applicazione della penale, potrà risolvere il contratto per la quota parte di fornitura, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto sostitutivo dei beni o servizi oggetto del contratto, salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell'impresa derivanti dalla fornitura regolata dal presente Disciplinare, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con l'Azienda Ospedaliera, a fronte dell'obbligo di emissione di apposita nota di accredito ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Articolo 26 - Modalità di fatturazione

Le fatture dovranno essere emesse a consegna effettuata ed a saldo di ciascun ordinativo.

Nelle stesse dovranno essere riportati: i codici, i quantitativi, i prezzi unitari dei singoli prodotti di consumo utilizzati, il CIG relativo, con indicazione dei relativi documenti di accompagnamento.

Nelle fatture summenzionate dovrà essere indicato "tassativamente" il codice ufficio (BFNEOH); il Codice Univoco Ordine (posto nella testata dell'ordine); il numero ordinativo d'acquisto, gli estremi del DDT.

In applicazione del decreto legge del 13 agosto 2010 n. 136 modificato successivamente con D.L. n.187 del 12 novembre 2010, la ditta affidataria della fornitura è tenuta a riportare nelle fatture il numero di conto corrente bancario o postale ed il numero di Cig dedicato al contratto oggetto della fornitura.

Tale adempimento è essenziale ed obbligatorio per il pagamento delle fatture, i termini di pagamento resteranno sospesi in caso di inadempienza del fornitore.

L'eventuale difformità delle fatture comporterà la sospensione dei termini di pagamento e l'obbligo per la ditta di conformarsi a quanto espressamente richiesto con il presente articolo.

Le ditte fornitrici sono, peraltro, tenute all'osservanza delle norme fiscali disciplinanti l'emissione delle fatture in osservanza ai termini previsti dalle normative vigenti.

Articolo 27 - Finanziamento e pagamento della fornitura

L'appalto è finanziato con i fondi tratti dagli appositi conti iscritti nel bilancio di competenza.

Al pagamento relativo alle forniture si provvederà nei termini previsti dalla normativa vigente, previa ricezione delle fatture, a mezzo di ordinativi resi esigibili dal Tesoriere dall'azienda.

Si precisa, inoltre, che in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo di sospensione nella consegna della fornitura.

Articolo 28 - Spese a carico delle ditte aggiudicatarie

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte indistintamente le spese inerenti la fornitura (trasporto, facchinaggio, e spese inerenti il collaudo) le spese di registrazione del contratto e tutte quelle altre spese, imposte e tasse che dovessero colpire la fornitura.

L'IVA verrà assolta a mente delle vigenti disposizione di legge.

Articolo 29: Riservatezza delle informazioni

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.L.vo n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla Stazione Appaltante compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:

Il responsabile del trattamento dei dati gestiti dall'Azienda Ospedaliera è il Dirigente Responsabile della U.O.C. Provveditorato dell'Azienda Ospedaliera: Dr.ssa Lupo Antonina.

* Finalità del trattamento: In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all'esecuzione della fornitura nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. I dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

* Dati sensibili: I dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili".

* Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

* Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: I dati potranno essere comunicati a: soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990.

* Diritti del concorrente interessato: relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato decreto legislativo. Acquisite le suddette informazioni con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

Articolo 30: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Aggiudicatario si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l'esecuzione della commessa formante l'oggetto dell'appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura.

Inoltre, la Società si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell'ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni).

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.

Articolo 31: Informazioni complementari

1. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipula del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate e, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, salvo il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.

L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

2. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

3. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva.

L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

4. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dell'articolo 32 del vigente Codice degli appalti.

5. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.

6. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le forniture e/o servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, può essere disposta la sospensione dell'esecuzione del contratto, a fronte della compilazione, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, di un verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle forniture e/o servizi, nonché dello stato di

avanzamento delle forniture e/o servizi la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.

Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'operatore economico può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se l'Azienda Ospedaliera si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Nessuno indennizzo è dovuto all'operatore economico negli altri casi.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Responsabile del Procedimento dell'Azienda Ospedaliera dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

7. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Azienda Ospedaliera può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite e comunque con le modalità di cui all'articolo 109 del D.Lgs.vo 50/2016

8. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità all'Azienda Ospedaliera, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili all'Azienda Ospedaliera qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

L'Azienda Ospedaliera, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto stipulato.

9. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D.Lgs.vo 50/2016, l'Azienda Ospedaliera può risolvere il contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia nell'eventualità del verificarsi in una delle fattispecie di cui all'articolo 108 del D.Lgs.vo 50/2016.

10. Eventuali richieste di chiarimenti e/o quesiti di carattere tecnico/amministrativo dovranno pervenire via email all'indirizzo approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it entro il 10° giorno antecedente il termine ultimo per l'arrivo delle offerte.

Le risposte saranno pubblicate sul sito Internet www.ospedaliriunitipalermo.it entro il 6° giorno antecedente il termine ultimo per l'arrivo delle offerte.

11. I costi relativi alla sicurezza rischi da interferenze sono stabiliti in € 0.00.

12. Nel caso l'offerta aggiudicataria dovesse presentare elementi di anomalo ribasso, sarà richiesto all'offerente di presentare tutte le giustificazioni tecnico economiche che hanno determinato la costituzione della stessa (art. 97 del D.Lvo 50/2016. La Stazione appaltante procederà, quindi con le verifiche previste per legge.

13. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria (art. 209 comma 2 del D.Lvo 50/2016).

14. Le offerte avranno validità 180 giorni dalla data di presentazione.

15. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 73, comma 4, e 216, comma 11, del D.Lgs.vo 50/2016, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

16. Tali spese dovranno essere versate alla Tesoreria dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo.

Sarà cura della Ditta aggiudicataria trasmettere entro 5 (cinque) giorni dall'avvenuto pagamento, a questa Stazione Appaltante, copia della quietanza al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it.

17. La durata complessiva della fornitura è fissata in 60 mesi.

Articolo 32: Comunicazioni

L'esito della gara sarà pubblicato sulla GUCE, sulla GURS, su 2 quotidiani a tiratura nazionale, su due quotidiani ad evidenza regionale, sui siti internet www.ospedaliriunitipalermo.it, nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara – comprese le comunicazioni di esclusione - saranno comunicate alle ditte interessate tramite i mezzi previsti dall'art. 52 del D.Lgs.vo 50/2016.

In caso di RTI, le comunicazioni saranno effettuate soltanto all'impresa mandataria.

In caso di consorzio le comunicazioni saranno effettuate soltanto al consorzio.

Le predette comunicazioni sostituiscono qualunque altra forma di notificazione da parte dell'Amministrazione; dal momento della comunicazione decorrono i termini utili per esperire i rimedi di tutela previsti dalla vigente normativa.

Articolo 33: Clausola risolutiva espressa

La ditta è responsabile del corretto ed esatto adempimento di tutte le clausole indicate nel presente disciplinare.

L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell'art.1456 c.c. con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria:

→ per persistenti ritardi nelle consegne;

→ per accertata scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti,

→ in caso di sentenza di fallimento nei confronti della ditta fornitrice;

→ in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento nei confronti della ditta aggiudicataria;

→ nel caso in cui si ripeta, per almeno due volte, un ritardo nella consegna dei beni oggetto della fornitura, entro i termini previsti dal presente capitolato;

→ nell'ipotesi in cui si rilevi un ritardo nella consegna superiore a sette giorni, ovvero interruzione della produzione del materiale aggiudicato, con affidamento a terzi della fornitura in danno dell'Impresa aggiudicataria.

L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di recedere dal contratto, con semplice preavviso di trenta giorni, senza che l'impresa aggiudicatrice possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara, con la sottoscrizione del presente capitolato, di rinunciare nei seguenti casi:

♣ qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzione per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi della legge 488/99, aggiudicasse la fornitura dei prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori;

♣ in qualsiasi momento per suo motivato e insindacabile giudizio;

♣ in qualsiasi momento del contratto, qualora i controlli ai sensi dell'art.11 commi 2 e 3 del D.P.R. 252/1998, relativi alle infiltrazioni antimafia, diano esito positivo;

♣ qualora si addivenga nell'ambito della Regione Siciliana, ad una gara di Bacino da cui risulti che i costi siano più vantaggiosi.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Articolo 34 - Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e l'Azienda Ospedaliera sarà competente esclusivamente il Foro di Palermo.

Il foro esclusivo, così pattuito dalle parti, è opponibile dall'Azienda Ospedaliera al creditore cessionario.

E' esclusa ogni competenza arbitrale.

Articolo 35 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non espresso nel presente disciplinare e nel capitolato tecnico, si fa rinvio, oltre che al Codice Civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

Il DIRETTORE GENERALE

(Ing. Gervasio VENUTI)